

Avv. LUIGI MEDUGNO
00198 Roma - Via Panama, 58
Tel. 06.8840832 - Fax 06.8844924
C.F. MDG LGU 47S03 H501H

TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT

MEMORIA

della **FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - F.I.G.C.**,
rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia
Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma,
via Panama n. 58 (tel. 06 8840832 - fax 06 8844924 - e-mail
luigi.medugno@pec.it; mazzarelli@medugno.it);

-convenuta

in replica

ai motivi aggiunti presentati dal sig. Cristiano Doni, con atto
trasmesso in data 8 novembre 2011 (avv. Salvatore Pino, fax.
02.59901255; e-mail: salvatore.pino@cert.ordineavvocatimilano.it);

-attore-

* * *

1. E' bene preliminarmente ricostruire la vicenda nei suoi esatti
termini. Operazione, questa, che consente di ripercorrere l'*iter* logico
che ha condotto alla affermazione di responsabilità del ricorrente.

A seguito dell'arresto, tra gli altri, di alcuni tesserati FIGC
nell'ambito dell'indagine penale avviata dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Cremona, avente ad oggetto una
ipotesi di associazione per delinquere ed episodi di scommesse su
partite di calcio e di frode in manifestazioni sportive, la Procura
Federale ha chiesto (1 giugno 2011) e successivamente ottenuto, ai
sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 401/1989 e dell'art. 116
c.p.p., copia dei relativi atti.

Esaminata la documentazione acquisita, l'organo inquirente della FIGC ha svolto un'autonoma attività, procedendo alla audizione dei tesserati coinvolti nella vicenda.

Concluse le indagini, la Procura Federale, ritenuta provata - sulla scorta di molteplici e concordanti elementi probatori (intercettazioni telefoniche, interrogatori ed audizioni)- la violazione di inderogabili regole di condotta da parte di membri dell'ordinamento sportivo, ha proceduto, in data 25 luglio 2011, al deferimento degli stessi e delle rispettive società di appartenenza dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale.

In particolare, per quanto qui interessa, le indagini svolte hanno portato al deferimento del sig. Cristiano Doni, all'epoca dei fatti capitano dell'Atalanta, ai sensi dell'art. 7, commi 1, 5 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva, *“per avere, prima della gara ATALANTA - PIACENZA del 19/3/2011, ... posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, ... con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara”*.

Al termine del giudizio di primo grado la Commissione Disciplinare Nazionale (C.U. n. 13/CDN del 9 agosto 2011), condividendo le conclusioni del Procuratore federale, ha inflitto al calciatore la sanzione della squalifica per tre anni e sei mesi.

L'odierno istante ha proposto appello alla Corte di Giustizia Federale che, con decisione pubblicata, dapprima, nel solo dispositivo in data 19 agosto 2011 (C.U. n. 030/CGF) e, poi, in forma integrale

(C.U. n. 056/CGF) in data 4 ottobre 2011, ha respinto il ricorso, confermando la misura inibitoria irrogata.

2. Con istanza notificata in data 16 settembre 2011 il signor Cristiano Doni, tesserato per l'Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. (di seguito 'Atalanta') ha impugnato dinanzi a codesto Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport la decisione della Corte di Giustizia della FIGC, chiedendone l'annullamento (e la sospensione in via cautelare).

Il Presidente del TNAS ha differito *“ogni pronuncia sulla richiesta di sospensione del provvedimento impugnato in attesa dell'acquisizione agli atti della decisione impugnata in forma completa”* (cfr. provvedimento in data 16 settembre 2011).

In data 22 settembre 2011 si è costituita la FIGC, chiedendo il rigetto di tutte le pretese attoree.

Con C.U. n. 056/CGF del 4 ottobre 2011 la Corte di Giustizia Federale ha reso note le motivazioni della decisione impugnata, alla luce delle quali il Presidente del TNAS, *“rilevato quanto al fumus, la non prevedibilità di ipotizzare, allo stato attuale degli atti, un esito favorevole della lite (art. 23, comma 1, del Codice TNAS) ... ha respinto la istanza proposta da Cristiano Doni di sospensione del provvedimento impugnato”* (cfr. provv. in data 5 ottobre 2011).

A questo punto, conosciute le motivazioni dell'organo di appello endofederale, all'udienza del 24 ottobre 2011, la difesa avversaria ha chiesto ed ottenuto termine per proporre motivi aggiunti.

Con i motivi aggiunti la controparte ha offerto una non

condivisibile versione dell'intera vicenda, sostenendo -in estrema sintesi- che:

- la motivazione resa dalla Corte di Giustizia avrebbe “*natura meramente apparente*”, in quanto non consentirebbe di risalire al percorso logico posto alla base della affermazione di responsabilità;
- i giudici federali si sarebbero serviti di “*considerazioni astratte e generiche, che non conservano alcun nesso di pertinenza rispetto alla posizione del tesserato Doni*”.

Le argomentazioni di controparte vanno disattese.

3. Giova innanzitutto evidenziare che a seguito del clamore suscitato dall'inchiesta sul c.d. *calcioscommesse*, il Consiglio Federale ha provveduto ad inasprire le misure sanzionatorie correlate alla violazione degli articoli 6 (divieto per i tesserati di scommettere su incontri di calcio) e 7 CGS (illecito sportivo).

Ciò nonostante, ovviamente, gli organi di giustizia hanno applicato al caso di specie il meno rigoroso regime previsto dall'art. 7 previgente, a mente del quale “*il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo*” (comma 1) è punito “*con una sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo **minimo** di tre anni*” (comma 5).

Tale norma persegue alla stessa stregua l'illecito sportivo consumato e il mero tentativo, stigmatizzando e punendo ogni singolo

comportamento facente parte del più ampio disegno volto ad alterare la regolarità delle competizioni sportive (*“il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare”*).

4. Ciò premesso è bene subito chiarire che, a differenza del procedimento penale, al termine del quale il giudice può emettere una sentenza di condanna soltanto ove la responsabilità dell'imputato venga accertata oltre ogni ragionevole dubbio, l'ordinamento sportivo -sia per i limitati mezzi di indagine di cui dispone, sia per l'esigenza di garantire con estrema celerità l'effettività della sanzione e il ripristino dei valori che debbono governare lo svolgimento dell'attività agonistica- è tenuto a censurare e punire le condotte poste in essere dai soggetti tesserati anche quando la responsabilità degli incolpati non raggiunga il livello di certezza richiesto dall'ordinamento penale.

Secondo il consolidato orientamento di codesto Tribunale arbitrale, infatti, *“alla luce dei principi di diritto sportivo, per la condanna di un illecito **non è necessaria** né la certezza assoluta dell'imputabilità di una condotta, né il superamento del ragionevole dubbio, essendo sufficiente che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, sia comunque superiore alla semplice valutazione delle probabilità”* (cfr., *ex multis*, i lodi Donato/FIGC del 3 marzo 2011; Marschalek/FIP del 14 gennaio 2010; Fabiani/FIGC del 26 agosto 2009; Ambrosino/FIGC del 23 giugno 2009).

Va, dunque, recisamente escluso che per affermare la responsabilità del deferito sia necessario il superamento di ogni ragionevole dubbio, essendo sufficiente che gli elementi acquisiti depongano a favore di tale affermazione e ciò anche laddove l'incolpato offra interpretazioni alternative, ma meno verosimili.

5. In fatto, va detto che la lettura dei numerosi atti di indagine acquisiti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona e dalla FIGC consente di affermare con **certezza** l'impegno profuso da alcuni protagonisti dello scandalo del c.d. *calcioscommesse* per l'alterazione e la manipolazione dell'incontro Atalanta - Piacenza del 19 marzo 2011, conclusosi con il risultato finale di 3-0 in favore della squadra ospitante (campionato nazionale di Serie B).

Come risulta dagli appostamenti compiuti dalla Polizia Giudiziaria (e confermato dalle dichiarazioni dei soggetti interessati), l'illecito in parola è stato pianificato nei dettagli nel corso dell'incontro del 15 marzo 2011, svoltosi a Bologna presso lo studio dei commercialisti Francesco Giannone e Manlio Bruni alla presenza di Antonio Bellavista, Massimo Erodiani e Giuseppe Signori.

Va subito precisato che il risultato illecitamente concordato dall'associazione prevedeva il cd *over* con la vittoria dell'Atalanta, secondo la seguente tempistica: la prima rete dopo 20 minuti di gioco, la seconda entro la fine del primo tempo e la terza entro il primo quarto d'ora della ripresa. Segnature puntualmente realizzatesi secondo la predeterminata scansione temporale, certamente grazie

alle evidenti disattenzioni difensive che hanno generato due calci di rigore nell'arco dei primi 43 minuti e la terza rete: il tutto nel primo tempo di giuoco (cfr. sull'incontro del 15.3.2011 dichiarazioni rilasciate da Bellavista, Erodiani e Signori alla Procura federale).

6. In tale inquietante contesto il nome del calciatore Cristiano Doni, capitano dell'Atalanta "*ricorre frequentemente nelle indagini effettuate dalla Procura Federale, ed in particolare con riguardo alle sue abituali frequentazioni con soggetti coinvolti nel presente giudizio*": dal che -ad avviso della Corte federale- è possibile inferire "*la **compartecipazione** del Doni all'andamento dell'incontro tra Atalanta e Piacenza, di cui si è fatto appena cenno*".

Il coinvolgimento dell'istante nell'illecito sportivo e del suo diretto interessamento per influenzare l'esito dell'incontro emergono, infatti, dalle numerose conversazioni telefoniche dei soggetti (Parlato ed Erodiani), le cui utenze erano sotto controllo su autorizzazione del magistrato penale.

In particolare:

- in data 16 marzo 2011, servendosi di un linguaggio criptico - ma comprensibile- Parlato comunica ad Erodiani di aver preso contatti con Doni dell'Atalanta ("*è il contatto...è il contatto che ti dico che **il contatto** nel senso di **DO (DONI) quello dell'ATA (ATALANTA)***") (cfr. progr. n. 409, rit. 55/11);
- nella conversazione di cui al progr. n. 93, rit. 70/11 del 16 marzo 2011 tra Parlato e Paola Giannatempo, il primo chiede alla propria convivente di reperire del denaro per il

perfezionamento della *combine*, assicurando che avrebbe recuperato la somma nell'imminenza della partita (*"quelli che mi dovrebbero arrivare da Bergamo mi devono arrivare prima della partita o subito dopo anche perché c'è di mezzo DONI (Cristiano Doni giocatore dell'Atalanta) quindi non c'è problema che non arrivano"*); conversazione che, lungi dall'avvalorare la tesi della pretesa millanteria del Santoni (che -secondo la controparte- avrebbe soltanto fatto credere il coinvolgimento di Doni), è sintomatica della tranquillità con cui il Parlato ha anticipato il denaro, essendo **sicuro** della compartecipazione di Doni;

- in pari data Erodiani, dopo aver sentito Parlato, comunica a Paoloni (responsabile di assicurare il contributo illecito del calciatore Gervasoni) che il giocatore del Piacenza avrebbe dovuto perfezionare l'accordo con un segno di intesa prima dell'inizio del *match* (*"l'amico nostro il GERVA (Gervasoni Carlo del Piacenza) ...deve andare prima della partita ..prima di andare sotto al tunnel ...in faccia a DO (Doni Cristiano capitano dell'Atalanta)... e gli dice .. tutto ok a posto"*) (cfr. progr. n. 5596, rit. 2/11; cfr. anche progr. nn. 105 e 106, rit. 70/11);
- il 18 marzo 2011 (conv. sintetizzata dalla P.G. al progr. n. 557, rit. 55/11), Parlato informa Erodiani *"che non ci sono problemi [circa l'eventualità di far segnare una rete al Piacenza per far raggiungere agli scommettitori anche l'obiettivo dell'Over 3,5]*

in quanto il suo contatto [leggasi Santoni] chiamava DO (DONI Cristiano) per dirgli questa cosa”;

- nelle conversazioni a seguire Parlato ribadisce a Erodiani “*GERVA lo mandi lo devi mandare da DONI deve dire oh tutto a posto*”, e alla domanda di quest’ultimo “*ma lo conosce DO a il GERVA*” risponde “*sì sì si conoscono al 100% ... ufficialmente DO sa che devono vincere capito*” (cfr. progr. n. 157, rit. 70/11) [...] “*ti sto dicendo che sicuramente sarà così ok perché tanto loro sanno che devono vincere anzi lo sa DON (DONI Cristiano n.d.r.) e basta*” (cfr. progr. n. 159, rit. 70/11);

- particolarmente emblematica, infine, appare la conversazione tra Santoni e Parlato (di cui al progr. 7504, rit. 47/11) dal seguente tenore testuale:

“SANTONI: no..va bè...devo dirti una cosa semplice, perché ho visto il mio uomo... [leggasi: Doni]

PARLATO: ha.. ha..

SANTONI:che è tutto a posto....

PARLATO: ha..ha !

SANTONI: l'unico discorso che mi ha detto è quello lì, che poi dopo.....dai fondamentalmente ci siam dentro anche noi...che gli piacerebbe che lo andasse a salutare.... [leggasi: Gervasoni] perché è un po' che non lo vede...e vuole che ci si... vuole che lo saluti prima e che...

PARLATO: eh, ma.. stai parlando
di...si...di...da...da...da quell'altro va ...ok..?

SANTONI: **di Ger...**

PARLATO: si..che va da...da coso...

SANTONI: si..si..si..esatto.. che ci sia..dai..che...

PARLATO: si..si..si..si..si.....non da quello che hai visto tu
stasera, da quell'altro...!..Assolutamente..!

SANTONI: esatto.. .e.... ha detto che... si, ci deve essere
almeno... che.... segnamo.. così, perché se no, ha detto....
non... non..

PARLATO: il.....di...diciamo così, **il mio uomo va
tranquillamente da quello.....** che ci siamo detti ..no..non da
quello che hai visto tu..ok..?..Capito?...Allora,.... non va dal
tuo, ... da quello che hai visto stasera....no ?

SANTONI: non va dal ..?

PARLATO: ... dal tuo che hai visto stasera..

SANTONI: no...no..no..

PARLATO: ah... ecco..!

SANTONI: ..assolutamente...

PARLATO: perfetto...perfetto... **è quello lì che sappiamo,** non
c'è problema...!...Non c'è problema.....

SANTONI: èhh... perché ha detto altrimenti non...non mi piace
..sai, che ha detto... dopo...

PARLATO: ..ho capito... .vai tranquillo... vai tranquillo...
anche perché ci va anche per... ulteriori motivi... quindi.. .per

quell'altro discorso che ci siamo detti, quindi non ci stà problema...

SANTONI: uhm..uhm... va buono..!

PARLATOo: ok, va bene...va bene..."

I **numerosi, univoci e concordanti** riferimenti al capitano dell'Atalanta contribuiscono anche a ricostruire la dinamica dei fatti e il ruolo rivestito dagli altri soggetti coinvolti.

Risulta, infatti -per quanto qui interessa- che:

- il gruppo dei bolognesi ha contattato, tramite Erodiani e Paoloni, i giocatori del Piacenza (tra i quali certamente Gervasoni) per scommettere sul risultato *over* con vittoria dell'Atalanta (3-0 per realizzare un *over* 2,5; 4-0 o 3-1 per l'*over* 3,5);
- Parlato ha svolto una sorta di intermediazione tra gli scommettitori e Santoni (in contatto con Doni), assicurandogli la sconfitta del Piacenza (come risulta dall'inequivoco tenore della conversazione telefonica sopra citata);
- Santoni ha consegnato una somma di denaro (verosimilmente i 40.000 euro pattuiti) a Parlato per il buon esito dell'incontro: sul che -a prescindere dalla discordanza sull'importo- vi è una congiunta ammissione sulla avvenuta dazione.

Tali circostanze **risultano confermate** anche dalle dichiarazioni rese nel corso delle indagini.

Marco Pirani, interrogato in data 7 giugno 2011 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, dott. di Martino, ha affermato che:

- *“è abbastanza ricorrente che in una partita combinata venga adottata come segno convenzionale a sigla dell'accordo raggiunto una stretta di mano”;*
- *“per esempio in Atalanta - Piacenza effettivamente, secondo quanto mi è stato riferito, ci sarebbe stata una stretta di mano tra DONI e GERVASONI”;*
- *“DONI agiva sia per la società che per se stesso”;*
- *“quanto ad Atalanta - Piacenza ho appreso che la partita era stata ‘combinata’ da due diversi canali, uno attraverso Parlato che l’aveva organizzata assieme a Santoni grazie al contributo di DONI. L’altro attraverso Buffone che mi ha confermato la notizia”;*
- *“devo rappresentare una volta ancora che quando parlo di DONI è come se parlassi della dirigenza dell’Atalanta nel senso che questi agiva per conto della società pur nell’ambito anche di un tornaconto personale, come riferitomi da Buffone e da Parlato”.*

Anche dal verbale dell’udienza di convalida dell’arresto di Gianfranco Parlato, *“il componente che funge da corriere del danaro realizzato per l’aggiustamento delle gare”*, emerge che l’incontro in questione è stato oggetto di un doppio interessamento (finanziatori e scommettitori).

Ed ancora: Massimo Erodiani ha riferito come fosse *“risaputo, nel mondo delle scommesse, che DONI muove i fili delle scommesse”*, e che prima dell’incontro in argomento chiese *“a PARLATO di dire a Gervasoni di stringere la mano a DONI a conferma dell’avvenuto accordo per Atalanta - Piacenza”* (cfr. audizione dinanzi al Procuratore Federale in data 7 luglio 2011).

Infine, meritano attenzione le dichiarazioni rese da Francesco Giannone, il commercialista di Giuseppe Signori presso il cui studio era stata pianificata la *combine* dell’incontro (finanziatore dell’illecito), il quale ha dichiarato: *“Lui [Erodiani] mi ha riferito che la partita era stata comprata dall’ATALANTA che avevano pagato quelli del PIACENZA, non so se dai giocatori o dalla Società. Proprio per tale motivo la somma richiesta da Erodiani a noi -somma che ci siamo rifiutati di dare- era più contenuta. In sostanza i giocatori del PIACENZA avevano già ricevuto del denaro e pertanto sarebbe bastato meno per avere la certezza del risultato. Quanto a DONI mi disse che l’ATALANTA aveva sicuramente comprato la partita e che certamente lo aveva fatto attraverso DONI perché ‘ne ha fatte già cinquanta’ e cioè costituiva il riferimento per la combine delle partite dell’ATALANTA”* (cfr. interrogatorio reso al Procuratore presso il Tribunale di Cremona in data 21 giugno 2011).

Dinanzi al GIP di Cremona (pagg. 15 e 81), il Giannone ha, inoltre, dichiarato che Doni era solito scommettere sugli eventi calcistici, spiegando che nel sistema delle scommesse *“il problema è questo qui, spesso la partita viene comprata, ma il problema qual è?”*

Quando i giocatori vogliono puntare e non si riesce a puntare, spesso Doni tutti i casini li fa, perché manda la cugina ... la nipote, tutti quanti, nei centri Snai ... a giocare. E dopo venti minuti, alla quarta agenzia è già segnalato”.

Giova, ancora, osservare che l’interessamento di Doni al conseguimento del risultato predeterminato ed anche al corrispondente versante scommesse, emerge anche da una conversazione telefonica in data 15 marzo 2011 tra Erodiani e Parlato, sintetizzata dalla P.G. (cfr. progr. n. 75, rit. 70/11), nel corso della quale si fa riferimento alla propensione di Doni al gioco e al problema dell’abbassamento della quota [*“che non quegli altri c’è quello che gioca più di tutti che è DO (DONI ..ndr) quello che gioca più di tutti sparge la voce e quindi non devono prendersela con loro...avranno sicuramente il problema della quota in quanto giocando sabato e trovandola dappertutto non dovranno investire molto anche se è sicura (25 a 25)”*]. Nel corso della medesima conversazione Erodiani propone *“di sentire quelli di BERGAMO tramite quello che c’ha la fascia (il capitano) per avere la conferma quindi anche se si sparge la voce loro avranno già fatto”*].

Ed è stato proprio un eccessivo abbassamento delle quote - come risulta da una lettura incrociata delle intercettazioni e dalle dichiarazioni successivamente rese - causato dall’anomalo flusso di scommesse provenienti dai singoli soggetti al corrente della *combine* (*in primis* i calciatori coinvolti), a far saltare all’ultimo momento i finanziamenti stanziati dal gruppo bolognese e dagli zingari.

7. Gli elementi emersi in sede di indagine sono espressivi della responsabilità di Cristiano Doni, e ciò anche in considerazione del fatto che: a) le utenze telefoniche dello stesso Doni e dei soggetti a lui vicini (Santoni) **non** erano sottoposte ad intercettazione (il che spiega l'assenza di colloqui diretti fra lo stesso ed il Santoni), tuttavia, si rinvennero nel cospicuo materiale probatorio acquisito molteplici riferimenti, più o meno espliciti, al capitano dell'Atalanta; b) le dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti, eccezion fatta -naturalmente- per quella di Doni e dell'amico Santoni, sono **concordi** nel chiarire come l'odierno istante fosse un punto di riferimento per l'alterazione delle partite, oltreché un noto scommettitore.

Alla luce di quanto esposto le critiche mosse dalla difesa avversaria alla decisione impugnata non possono trovare condivisione, in quanto palesemente volte a fornire una diversa, ma non credibile, interpretazione degli elementi acquisiti.

8. Per mero scrupolo, giova immediatamente chiarire che il termine indicato dal Codice di Giustizia Sportiva per il deposito della sentenza (15 gg. ai sensi dell'art. 34, comma 2), ha natura ordinatoria.

Sul punto è sufficiente richiamare la giurisprudenza di codesto Tribunale, a mente della quale *“il termine per il deposito così del dispositivo, così come quello per il deposito della sentenza, non è, in mancanza di tassative prescrizioni, considerato dalla legge come perentorio, così che la sua violazione non incide sulla validità della sentenza”* (cfr. tra i tanti, i lodi Moggi/FIGC, Zavaglia/FIGC e Gallo/FIGC del 3 febbraio 2010).

Priva di pregio è l'affermazione di controparte secondo cui *“vanamente, persino ad una sommaria lettura del provvedimento reso, si cercherebbero elementi e passaggi capaci di esplicitare, agli occhi del lettore, il percorso logico ed argomentativo posto a premessa della decisione di conferma della sanzione”*.

Al contrario, la Corte di Giustizia (eccezion fatta per un refuso sul quale si tornerà più avanti) e la Commissione Disciplinare hanno correttamente inquadrato la posizione dell'odierno istante nella vicenda in parola, indicando le fonti di prova, l'attenta valutazione delle quali ha condotto alla affermazione di responsabilità in questa sede contestata.

Con riferimento alla gara Atalanta - Piacenza, infatti, il giudice sportivo di prime cure ha affermato: che, *“per quanto riguarda l'ATALANTA, ... il referente dell'accordo risulta essere proprio DONI, come si evidenzia dall'esame dell'intercettazione della telefonata del 18.3.11, avvenuta fra SANTONI e PARLATO, nella quale il primo, tra l'altro, precisa che è tutto a posto”* e che *“d'altra parte, lo stesso ERODIANI, nella propria audizione, riferisce che DONI è il principale referente per combinare le gare”* (cfr. C.U. n. 13/CDN del 9 agosto 2011, pag. 40).

La Corte di Giustizia, a sua volta, ha ribadito che:

- *“il nominativo del giocatore Doni ricorre frequentemente nelle indagini”* con la conseguenza *“che non può contestarsi la compartecipazione del Doni all'andamento dell'incontro tra Atalanta e Piacenza”*;

- *“le indagini della Procura Federale riportano senza incertezza e senza possibilità di equivoci i collegamenti del Doni con Erodiani, Parlato e Gervasoni”, collegamenti stabiliti -come si è detto- per mezzo di Nicola Santoni;*
- *“l’oggetto dell’intesa è facilmente individuabile, dalle intercettazioni telefoniche, nella partita ricordata” [...] “non può seriamente escludersi l’interessamento del Doni in tale intesa”.*

9. Né ha pregio il secondo motivo di doglianza, secondo cui la decisione gravata conterebbe solo *“considerazioni astratte e generiche, che non conservano alcun nesso di pertinenza rispetto alla posizione del tesserato Doni”.*

In aggiunta ai tutt’altro che astratti riferimenti alla posizione del Doni cui si è appena fatto cenno, preme osservare che le ulteriori considerazioni, volte a mettere in luce la sussistenza dell’associazione illecita ai sensi dell’art. 416 c.p. e 9 CGS (addebito non esteso al Doni) sono state richiamate dalla Corte federale al solo fine di inquadrare e contestualizzare la più complessa vicenda nell’ambito della quale si è realizzato l’illecito in parola, nonché il ruolo rivestito da tutti i soggetti che hanno avuto -direttamente o indirettamente- contatti con il capitano del sodalizio orobico.

Quanto all’affermazione avversaria, secondo la quale costituirebbero *“circostanze non corrispondenti al vero”* quelle riportate dalla Corte in relazione: a) alle abituali frequentazioni di Doni con soggetti coinvolti nel presente giudizio; b) alle dichiarazioni

rese dall'istante in sede di audizione circa la conoscenza dei soggetti più volte menzionati; c) alla dichiarazioni di tal "*Marco Paolini*", valgano le seguenti considerazioni.

Va subito riconosciuto l'errore in cui è incorsa la Corte nel richiamare tale ultima dichiarazione, in primo luogo perché resa da Marco Pirani (e non da Marco Paolini), ma soprattutto in quanto il riferimento è -ad onor del vero- al calciatore piacentino Gervasoni e non all'odierno ricorrente.

Si tratta, pertanto, di un riferimento di cui non si dovrà tener conto nel valutare gli elementi (univoci e concordanti già elencati) a carico dell'odierno istante e, comunque, inidoneo ad inficiare l'impianto della decisione gravata, attesa -per stessa ammissione della controparte- la non dirimente rilevanza della dichiarazione erroneamente riportata.

Quanto agli argomenti *sub a)* e *b)*, basti evidenziare che, nel riferirsi ad "*abituale frequentazioni con soggetti coinvolti nel presente giudizio*" e alla "*conoscenza dei soggetti più volte menzionati*", la Corte di Giustizia non allude ad un rapporto diretto tra Doni ed altri compartecipi, quali Erodiani, Parlato o Bellavista, ma ai frequenti contatti con l'amico e socio in affari Nicola Santoni (contitolare di uno stabilimento balneare), che -a sua volta- come risulta dalle intercettazioni in atti, interagiva **direttamente** con gli altri personaggi coinvolti.

Giova, inoltre, ricordare che, al termine dell'incontro incriminato, Santoni (referente di parte Atalanta) consegnò a

Gianfranco Parlato (referente di parte Piacenza) la somma di euro 40.000 precedentemente concordata, proveniente “*dall’Atalanta, così come mi aveva fatto intendere il Santoni*” (cfr. audizione Parlato dinanzi Procura FIGC): il che conferma l’avvenuta *combine* della partita.

In merito a tale dazione di denaro non appare verosimile quanto affermato da Santoni (cfr. audizione Santoni dinanzi Procura FIGC), mentre assai **più credibile** risulta la versione di Parlato, che ha dichiarato di aver effettivamente ricevuto -come da accordi- la somma di 40.000 euro (cfr. audizione Parlato dinanzi Procura FIGC).

Non è, poi, possibile inferire l’estraneità dell’odierno istante dalle dichiarazioni rese dallo stesso Santoni in ambito federale.

Secondo la difesa avversaria “*la spiegazione offerta da Santoni ... merit[erebbe] pieno credito, non solo perché proviene da un soggetto che - per aver reso ampie ammissioni della sua responsabilità - gode per ciò solo di una ampia attendibilità (tanto da aver potuto fruire, già innanzi alla CDN, di una consistente riduzione della sanzione inflitta - quattro anni di squalifica - rispetto alle ben più severe richieste della Procura Federale), ma anche - e soprattutto - perché si pone in una relazione di armonia rispetto agli intenti che hanno animato lo stesso Santoni, all’epoca delle partite di campionato prese in considerazione dall’inchiesta e, in particolare, dell’incontro Atalanta - Piacenza del marzo 2011*”.

Ad avviso di chi scrive, al contrario, le affermazioni di Santoni, mirate a scagionare l'odierno istante e l'Atalanta, non sono attendibili per una concorrente serie di ragioni.

In primo luogo, perché, per loro stessa ammissione, Doni e Santoni sono buoni amici e soci in affari: sicché è ovvio che il secondo abbia tentato di rimediare alle proprie disattenzioni (per es. l'aver menzionato espressamente Doni nelle conversazioni telefoniche, poi, risultate intercettate), fornendo una versione dei fatti volta ad escludere la responsabilità disciplinare del calciatore, che - rispetto al Santoni- aveva molto più da perdere da un suo eventuale coinvolgimento nella vicenda.

Né va sottaciuto che lo stesso Santoni sperava di ricevere un incarico dal *club* bergamasco. Il che si evince da una conversazione così sintetizzata dalla P.G. pochi giorni prima dell'incontro: *"SANTONI Nicola chiama PARLATO Gianfranco e gli dice che è tutto a posto e che ha girato la cosa ... L'IMPORTANTE E' CHE SAPPIA QUELLO LI'...PARLATO conferma ..e SANTONI dice ..CHE SIA UN DISCORSO DI FIDUCIA..PERCHE' DOPO NELLA MERDA CIOE' TRA VIRGOLETTE CI VADO IO ... IO POTREI ANCHE ANDARE A LAVORARE LI' IN FUTURO QUINDI NON VOGLIO SPUTTANARMI CAPITO? ..PARLATO ..FAI BELLISSIMA FIGURA"* (cfr. prog. n. 7151, rit. 47/11). Ragione, questa, in aggiunta alla amicizia e probabilmente alla riconoscenza nei confronti dell'amico Doni, più che sufficiente a giustificare l'atteggiamento (non delatorio) serbato dal Santoni dinanzi alla Procura.

Ed ancora, perché, se si ritiene di attribuire maggior credito alle dichiarazioni provenienti dai soggetti che hanno ammesso le proprie responsabilità, lo stesso criterio di valutazione deve valere a maggior ragione per quei tesserati (Parlato) che abbiano definito la loro posizione disciplinare ai sensi degli articoli 23 e 24 del CGS, fornendo un contributo fattivo all'accertamento dei fatti.

Di talché, quanto all'attendibilità delle dichiarazioni rese dal Santoni ed il Parlato -allorquando lo scandalo era già esploso- va certamente privilegiata l'attendibilità del secondo, il quale non ha mai cambiato versione ed ha ammesso, a suo danno, di avere ricevuto 40.000 euro da Santoni per perfezionare l'accordo illecito avente ad oggetto la partita Atalanta - Piacenza.

La difesa avversaria tenta, inoltre, di corroborare la propria linea difensiva attraverso le dichiarazioni rese dall'ex D.S. dell'Atalanta, Carlo Osti (attualmente in forza al Lecce), che godrebbero *“di un particolare crisma di attendibilità, in quanto scaturiscono da un soggetto: a) estraneo e disinteressato ai fatti di causa; b) in grado di riferire le notizie circolanti in un ambito più circoscritto e, soprattutto, qualificato (l'ambiente atalantino), cui difficilmente sarebbero sfuggite 'voci' su comportamenti 'illeciti' di Doni; c) per di più, certo non particolarmente ben disposto verso il club bergamasco, avendo risolto in modo conflittuale il suo rapporto con l'attuale amministrazione”*.

Sul punto è agevole replicare che -dando per scontata la totale estraneità dell'ex D.S. all'illecito sportivo *de quo*- qualora egli avesse

ammesso di essere stato anche solo a conoscenza di un coinvolgimento del Doni, il non avere denunciato la circostanza alla Procura Federale avrebbe comportato il suo deferimento per omessa denuncia ai sensi dell'art. 7, comma 7, CGS. Sicché la attendibilità delle sue dichiarazioni lascia il tempo che trova.

10. *“Ulteriore, e piuttosto macroscopico, elemento di illogicità”* risiederebbe, ad avviso della controparte, *“nella diversa valutazione (e nel conseguente diverso trattamento)”* riservato dalla Corte federale al Doni rispetto al Manfredini, prosciolto in appello per mancanza di prove.

La censura è ancor prima che infondata inammissibile. E ciò in quanto, in sede di impugnazione di un provvedimento disciplinare (adottato all'esito di un'attività deliberativa volta all'accertamento di responsabilità **individuali** alla stregua dell'impianto accusatorio specificamente delineato dall'atto di incolpazione), **non** è prospettabile, neppure in astratto, alcuna forma di comportamento discriminatorio desumibile da vicende soggettivamente, oggettivamente e storicamente diverse, **difettando** in radice una situazione omologa che possa essere segnalata come termine di comparazione per enucleare la ricorrenza degli indici sintomatici di questa particolare patologia dell'azione amministrativa.

La struttura rigorosamente duale di ogni procedimento disciplinare (imperniato sul confronto dialettico che vede contrapposti, quali unici protagonisti della vicenda, l'incolpato e l'organo titolare della potestà punitiva) implica l'**assoluta autonomia**

delle rispettive risultanze e la loro inutilizzabilità quali elementi di raffronto sui quali basare un giudizio di coerenza ed equanimità comportamentale.

Concludendo su questo punto, va sottolineato che -ove pure, per assurdo, l'operato federale fosse criticabile sotto il profilo di una eccessiva indulgenza dimostrata nei confronti del Manfredini (il che non è)- ciò non varrebbe sicuramente a dimostrare la lamentata disparità di trattamento, in quanto la legittimità della misura sanzionatoria contestata dall'odierno istante va valutata *ex se* sulla scorta di un sindacato riferito alle peculiarità proprie del caso concreto, che verifichi la rispondenza del *decisum* alla normativa di riferimento.

Va, comunque, osservato che l'affermazione di responsabilità del Manfredini, fondata sulla mera circostanza che lo stesso avrebbe detto al suo ex compagno di squadra Micolucci che entrambe le squadre potevano trarre beneficio dal pareggio della partita (circostanza riferita dal Micolucci, che nelle intercettazioni afferma di aver aderito alla presunta richiesta, ma di non aver trovato appoggio nei compagni di squadra, mentre nelle successive dichiarazioni sostiene di aver opposto un netto rifiuto a qualsiasi tentativo di accordo), risultava in effetti non adeguatamente motivata: attesa, da un canto, la contraddittorietà ravvisabile fra i contenuti delle intercettazioni e le dichiarazioni del Micolucci e, dall'altro, la *intrinseca innocenza* della frase addebitata al giocatore, nei confronti del quale **non** sussistevano altri elementi probatori a carico.

Di talché a ben vedere risulta evidente la **diversità** delle posizioni che controparte pretenderebbe di mettere a raffronto al fine di inferirne una asserita, quanto inesistente, disparità di trattamento.

11. Da ultimo occorre darsi carico dell'ulteriore e suggestivo argomento speso dalla abile difesa avversaria a sostegno della estraneità del Doni a qualsiasi tentativo di *combine* della partita Atalanta/Piacenza. Estraneità che la controparte vorrebbe far derivare, quale automatica e logica conseguenza, dall'impegno profuso dall'odierno istante nel corso della gara, documentato attraverso l'allegazione della *match analysis* svolta dai preparatori atletici del *club*.

L'assunto è inidoneo a comprovare alcunché se non l'interesse del Doni, rispetto al risultato predeterminato, ad offrire una ottima prestazione, postoché -come visto- l'organizzazione illecita si era adoperata per ottenere una vittoria dell'Atalanta con un risultato *over* (almeno tre goal): con la conseguenza che l'atteggiamento tenuto in campo dal capitano Doni non stride in alcun modo (semmai si coniuga) con la *combine*.

A pretesa riprova della regolarità della gara in parola la difesa avversaria adduce “*lo stesso svolgimento dell'incontro*” che -a suo dire- “*non offre spunti significativi e valorizzabili per intravedere indici di 'anomalia' ... nella stessa determinazione del risultato finale (3-0 a favore della squadra di casa)*”.

Ebbene, è sufficiente visionare i filmati riassuntivi del *match* per rendersi conto che, al contrario di quanto *ex adverso* affermato, la

gara è costellata di episodi dubbi, verificatisi, guarda caso, **in piena sintonia** con la predeterminata tempistica delle segnature scandita dall'associazione illecita (la prima rete dopo 20 minuti di gioco, la seconda entro la fine del primo tempo e la terza entro il primo quarto d'ora della ripresa.). Episodi che hanno indotto il direttore di gara a fischiare **due** calci di rigore nei primi 43 minuti di gioco (evenienza abbastanza insolita), per falli in area che avrebbero potuto essere certamente evitati.

Né sposta i termini della questione la circostanza che uno degli autori di tali falli (il calciatore Zenoni) non sia stato deferito in relazione alla vicenda di cui trattasi, giacché è evidente che l'errore di giuoco *ex se* si palesa inidoneo a costituire valida ragione di deferimento, laddove non ricorrano **ulteriori** elementi rivelatori di un possibile tentativo di manipolazione.

Con riferimento alla terza rete, provocata da una clamorosa svista difensiva del Gervasoni, autore anche del secondo fallo da rigore (*SIC!*), è lo stesso Doni a dichiarare *“dopo le notizie apprese sui giornali mi sono andato a rivedere il filmato della gara ed effettivamente sul terzo goal poteva sussistere qualche perplessità”*.

E non è un caso che il calciatore del Piacenza Gervasoni sia stato deferito e sanzionato per *“avere partecipato all'illecito sportivo volto ad alterare il risultato della gara”* Atalanta/Piacenza (cfr. C.U. n. 61/CGF 2011).

Sicché appare a chi scrive, per usare una metafora calcistica, che l'argomento *de quo* concreti per la controparte un vero e proprio *autogoal*.

P.Q.M.

si insiste per il rigetto dell'istanza avversaria. Con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alla rifusione delle spese di lite ed ai diritti amministrativi versati.

In aggiunta alla produzione trasmessa in data 4 ottobre 2011, si offrono allo scambio i seguenti documenti:

- 6) audizione di Giuseppe Signori dinanzi Procura FIGC;
- 7) audizione di Antonio Bellavista dinanzi Procura FIGC;
- 8) audizione di Gianfranco Parlato dinanzi Procura FIGC;
- 9) stralcio verbale udienza di Parlato dinanzi GIP di Cremona;
- 10) stralcio verbale udienza di Giannone dinanzi GIP di Cremona;
- 11) interrogatorio Giannone dinanzi P.M. dott. di Martino;
- 12) tabulato conversazione progr. n. 7151, rit. 47/11;
- 13) C.U. n. 61/CGF del 12 ottobre 2011 (Gervasoni);
- 14) C.U. n. 177/A del 9 giugno 2011.

Roma, 21 novembre 2011

Avv. Luigi Medugno



Avv. Letizia Mazzarelli

